



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno V Marzo 2016 n. 49

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

ROSETO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ASSEMBLEA UNITARIA RLS NAPOLI PER UN NUOVO IMPULSO

#GIRODIVITE - È TEMPO DI DECIDERE ED AGIRE INSIEME PER LA PREVENZIONE

Dopo la chiusura di un 2015 fosco, che ha registrato un drammatico aumento dei morti sul lavoro, l'evento di oggi, a Napoli, acquisisce una dimensione fondamentale per il Sindacato, per rilanciare l'attenzione intorno al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso il massimo impegno delle Parti Sociali e delle Istituzioni. Questa assemblea è stata un momento di confronto importante, nel quale si sono discusse le prioritarie criticità legate al tema della salute e sicurezza sul lavoro e abbiamo avanzato le nostre proposte in merito. In tal senso, abbiamo voluto mettere in evidenza alcuni temi prioritari da affrontare in modo condiviso, per discutere e decidere insieme. Non è casuale, infatti, lo slogan dell'iniziativa #girodivite : è tempo di decidere e agire insieme per la Prevenzione. È necessario, infine, affrontare in maniera ancora più incisiva una questione di tale rilevanza e tragicità. E il Sindacato, unitariamente, vuole partecipare attivamente per fornire un impulso migliorativo di cambiamento.

<http://www.uil.it/newsamb/default.asp>

FORMATORI UIL SALUTE E SICUREZZA

Dal 14 al 17 marzo, si terrà il primo **Corso di Formazione per Formatori su Salute e Sicurezza sul Lavoro della UIL**. Il Corso nasce sulla base delle normative sulla Formazione specifica, di cui alle circolari (nel link), avrà una durata di 24 ore complessive e si articolerà in quattro giornate. A questo primo corso parteciperanno i candidati Formatori UIL che le rispettive Categorie e Strutture UIL Territoriali e Regionali ci hanno indicato a suo tempo. Nel mese di aprile e maggio 2016 si terranno ulteriori corsi che coinvolgeranno altri partecipanti in modo da costruire una rete omogenea sul territorio.

<http://www.uil.it/documents/circ-94formatorissl2015.pdf>

CONVEGNO SULLA SICUREZZA UIL-SGK "LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI"

Il giorno 4 marzo u.s. si è tenuto a Bolzano un importante Convegno su Salute e Sicurezza sul Lavoro dal titolo «La cassetta degli Attrezzi» organizzato dalla UIL-SGK di Bolzano a cui hanno contribuito la Segreteria Confederale Nazionale con la Segretaria Silvana Roseto e Marco Lupi oltre al responsabile Salute e Sicurezza della UIL-SGK Maurizio D'Aurelio e il coordinatore degli RLS UIL Francesco Mongioi. Per la UIL è molto importante fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST gli strumenti adeguati al fine di prevenire quanto possibile gli infortuni e gli incidenti sui luoghi di lavoro. In tale Convegno sono stati affrontati i problemi che si trovano di fronte i RLS in azienda e sono state proposte alcune soluzioni in merito.

Tutti i materiali presentati al Convegno.

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=6380

APPROVATO IL "DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SUPPORTO CENTRALI AL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018"

Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Intesa del 13 novembre 2014 Rep. n. 156/CSR, prevede, in continuità con il PNP 2010-2012, che siano individuate le "azioni centrali", definite come azioni ritenute pertinenti al livello di governo centrale, tese a rendere più efficiente ed efficace l'insieme delle relazioni tra attori istituzionali (e tra questi e gli stakeholder) e, quindi, a migliorare la capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione. Con il Decreto ministeriale 26 gennaio 2016 è stato approvato il Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 con cui si individuano specifiche "linee di supporto centrali", declinate con apposite schede, e sono individuati i relativi obiettivi e output che le Direzioni generali interessate dovranno conseguire, individuando le necessarie azioni e gli stakeholder da coinvolgere. Le linee di supporto centrali, sono classificate sulla base della

pertinenza ad assetti del sistema piuttosto che a tematiche specifiche, tenuto conto della impostazione scelta secondo le sub funzioni della stewardship. Si distinguono pertanto due tipologie di linee strategiche:

- tendenti a rafforzare la governance di sistema a livello nazionale e a livello regionale (tabella A del documento);
- tendenti a rafforzare/facilitare l'attuazione dei macro-obiettivi della pianificazione nazionale (tabella B del documento).

Un secondo livello di definizione strategica deriva dalle caratteristiche "intrinseche" dell'azione di governo e quindi ogni azione viene poi definita in base alle funzioni della stewardship in base al fatto che sia intesa a:

- esercitare influenza sugli interlocutori mediante azioni di indirizzo;
- garantire la realizzazione delle politiche fornendo strumenti per l'attuazione della programmazione;
- stabilire e mantenere collaborazioni e partnership;
- garantire la responsabilità (accountability);
- gestire sulla base della conoscenza.

In definitiva, il senso generale del documento è, quindi, quello di promuovere la prevenzione all'interno del sistema sanitario, valorizzandone il contributo specifico e peculiare, e operando in un'ottica di trasversalità e intersectorialità anche al di fuori di esso.

Fonte: Ministero della Salute

DENUNCE DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: SINTESI DELL'ANDAMENTO DEI DATI - RILEVAZIONI DI DICEMBRE 2015

Nella sezione "Open data" sono disponibili i dati analitici, in formato "open", delle denunce di infortuni e malattie professionali rilevati a dicembre 2015; sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (dicembre 2014 vs dicembre 2015) e "di periodo" (gennaio-dicembre 2014 vs gennaio-dicembre 2015). Di seguito la sintesi dell'andamento. Nel dicembre 2015 si sono avute 43.173 denunce, con una riduzione dell'1,8% rispetto a dicembre 2014. Si è avuta più accentuata controtendenza nei settori di attività economica: fabbricazione di mobili (+9,9%), riparazione di macchine e apparecchiature (+50%), costruzioni (+5,7%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+3,4%). L'analisi territoriale evidenzia aumenti in Liguria (+1,7%), Lazio (+5,1%), Puglia (+6,8%) e Calabria (+10,4%). L'analisi per classi di età evidenzia aumenti tra i 20 e i 24 anni (+5,5%), e in tutte le classi tra 50 e 69 anni (per un totale di +5,2%). Le denunce di infortunio mortale sono aumentate di una unità (erano 50 a dicembre 2014).

Nel periodo gennaio-dicembre 2015 si sono avute 632.665 denunce, con una riduzione del 3,9% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014. Si è avuta più accentuata controtendenza nei settori di attività economica: industria del legno (+1,1%), fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+3,2%), riparazione di macchine e apparecchiature (+3,2%). Le denunce di infortunio mortale sono state 1.172, erano 1009 nel 2014. Il maggior incremento è nei settori fabbricazione dei macchinari (da 4 a 15), costruzioni (da 106 a 132), trasporto e magazzinaggio (da 74 a 91) attività dei servizi di alloggio e ristorazione (da 18 a 27). L'analisi per classi d'età evidenzia un notevole aumento tra i 60 e i 64 anni (+42,2%).

Nel dicembre 2015 si sono avute 4.681 denunce di **malattie professionali**, con un lieve incremento (+0,7%) rispetto a dicembre 2014. La distinzione per genere mostra aumento per i maschi (+1,9%), diminuzione per le femmine (-2,2%). L'analisi territoriale evidenzia rilevanti diminuzioni in Basilicata (-29,5%), Sicilia (-20,9%), Piemonte (-12,9%) e Abruzzo (-10,8%); e aumenti in Puglia (+33,3%), Liguria (+17%), Campania (+14,1%) e Lazio (+13,9%). Le variazioni ancora più elevate in Molise (+35,7%), Valle d'Aosta (-50%) e nella provincia autonoma di Trento (+25%) sono relative a insiemi poco numerosi di denunce. Hanno più alta numerosità le malattie del sistema oste muscolare e del tessuto connettivo (1.558, con un aumento del 4,3%), le malattie del sistema nervoso (300, in calo del 2,6%), le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (200, in crescita del 3,6%), le malattie del sistema respiratorio (111, in crescita del 15,6%), i tumori (105, in diminuzione dell'8,7%).

Nel periodo gennaio-dicembre 2015 si sono avute 58.998 denunce di malattie professionali, con un aumento (+2,6%) rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014. La distinzione per

genere conferma l'andamento crescente per maschi (+3,6%) e femmine (+0,4%). L'analisi territoriale evidenzia forte diminuzione nelle province autonome di Trento (-14,6%) e Bolzano (17,3%), in Basilicata (-10,4%) e Emilia Romagna (-6,8%); si rileva un aumento significativo in Molise (+23,3%), Puglia (+14,8%), Veneto (+14,4%), Lazio (+10,1%) e Sicilia (+9,8%). Hanno più alta numerosità le malattie del sistema oste muscolare e del tessuto connettivo (35.237 con un incremento del 5,4%), le malattie del sistema nervoso (6.378 in calo dello 0,7%), le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (4.835 in crescita del 1,9%), le malattie del sistema respiratorio (3.263 in crescita dello 0,8%), i tumori (2.617 in diminuzione del 6,5%. Fonte INAIL

SINDACATI: GRAVE ERRORE CANCELLARE LIMITE AL SUBAPPALTO

Preoccupazione per le nuove regole sugli appalti allo studio del governo. "Siamo molto preoccupati, perché se le voci che circolano corrispondessero al vero le nuove norme sugli appalti consentirebbero un ricorso più ampio all'utilizzo del subappalto, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del lavoro e sulla ricomposizione del ciclo delle lavorazioni". Lo hanno dichiarato i segretari generali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Franco Turri e Walter Schiavella, commentando la norma del codice degli appalti che contempla l'abolizione dell'obbligo di non superare il 30% dei lavori in subappalto per chi vince una gara pubblica.

"La conseguenza del provvedimento sarebbe una ulteriore frammentazione delle imprese edili, e a farne le spese sarebbero i lavoratori, sempre più precarizzati e a maggiore rischio di infortunio. Inoltre dare all'impresa generale totale libertà di subappalto si tradurrebbe nella concreta possibilità di non ricorrere solo alle aziende specializzate del settore edile, come invece è auspicabile. Un altro aspetto che non condividiamo – proseguono i tre – è l'ipotesi di innalzare da 150mila a 1 milione di euro della soglia per l'attestazione Soa".

"Una nota positiva, invece, è l'introduzione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di effettuare controlli, almeno a campione, sulla reale sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando all'Anac eventuali irregolarità. Su appalti e subappalti – concludono Panzarella, Turri e Schiavella – sono inaccettabili ulteriori cali di attenzione, e invece sono sempre più necessari controlli efficaci tesi al miglioramento del sistema di qualità delle imprese e delle opere realizzate, e alla tutela dei lavoratori e delle loro professionalità".

Fonte sindacale

PUBBLICAZIONI

PUBBLICATA UNA NUOVA VERSIONE DEL DATABASE DEI VIGILI DEL FUOCO CLARAF 3.0

A seguito della pubblicazione in G.U. del DM 3/8/2015 "Codice di Prevenzione Incendi", l'Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori (ex Area Protezione Passiva) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto una nuova versione del database compatibile con il citato strumento normativo.

I progettisti antincendio che continueranno a progettare con il DM 9/3/2007 seguiranno il ClaRaf 2.0, mentre chi sceglierà, ove consentito, di utilizzare il "Codice", potrà riferirsi alla versione 3.0.

Entrambi i programmi sono reperibili nella sezione "Biblioteca Digitale" del sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. [Articolo tratto dal sito www.vigilfuoco.it]

Fonte Necsi

Scarica il programma ClaRaF 3.0

Scarica il programma ClaRaF 2.0

EU-OSHA: I FILMATI DI NAPO FACILI DA NAVIGARE E SCARICARE

Ora è possibile navigare tra tutti i filmati di Napo, aggiungendo interi filmati o solo scene di filmati al proprio "carrello di download". Quando siete pronti, potete semplicemente scaricare tutti gli articoli salvati in una volta sola. Questa nuova caratteristica renderà più semplice e veloce guardare e scaricare i filmati di Napo.

I film della serie Napo sono realizzati in animazione computerizzata. Essi illustrano personaggi del mondo del lavoro, che affrontano problemi legati alla sicurezza.

Il personaggio principale, Napo, e i suoi compagni comunicano senza utilizzare le parole. Le loro storie hanno valore educativo. Sollevano domande e stimolano il dibattito su aspetti specifici della sicurezza sul luogo di lavoro. A volte forniscono risposte pratiche ai quesiti o semplicemente guidano alla loro risoluzione. È in questa combinazione di educazione, neutralità culturale e umorismo tradotta nello stile dei cartoni animati che la serie "Napo" trova la sua identità. Napo è un personaggio simpatico, ma distratto. Il linguaggio universale di Napo rende i suoi film adatti a qualsiasi pubblico. Tutti gli episodi sono indipendenti gli uni dagli altri e possono essere usati assieme, come un unico film, o singolarmente.

Proprio perché Napo è il protagonista di un cartone animato, gli è concesso esplorare aree che risulterebbero impossibili in un film drammatico o in un documentario. È indistruttibile ed eterno, a differenza dei lavoratori che cerchiamo di tutelare.

Fonte: EU-OSHA Amblav

DOTTRINA PER IL LAVORO: EBOOK CON GLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica gratuitamente l'e-book con **tutti gli interpellati** emanati dal Ministero del Lavoro **in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**.

La **guida interattiva** oltre che focalizzare i punti caratteristici della risposta fornita dal ministero, permette di risalire all'intero interpellato e a **valorizzare tutte le disposizioni legislative** da questi **richiamate**.

L'indice è stato predisposto in ordine cronologico. Lo stesso indice è *linkabile* così da favorire l'immediata visione dell'interpellato.

La prefazione è a cura dell'ing. Giuseppe Piegari, presidente della Commissione interpellati in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro.

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/07/INTERPELLI-IN-MATERIA-DI-SICUREZZA-20151.pdf>

LE CRITICITÀ DELL'ASSEVERAZIONE

Un saggio di Olympus si sofferma sulle criticità e sulla carenza di chiarezza in merito all'asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione.

"L'asseverazione", di P. Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Urbino Carlo Bo, Working Paper di Olympus 43/2015 inserito nel sito di Olympus l'8 dicembre 2015

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84#2015

CAMPI ELETTROMAGNETICI LINEE GUIDA

Sono state rese disponibili anche in italiano alcune guide della Commissione Europea sull'attuazione della direttiva 2013/35/UE riguardante i campi elettromagnetici.

Campi elettromagnetici, pubblicate tre Guide della Commissione europea - 2 febbraio 2016

IL "LAVORO AGILE" NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA OGGI ANALISI SUI CONTENUTI DI 915 CONTRATTI DELLA BANCA DATI WWW.FARECONTRATTAZIONE.IT

Gruppo di ricerca: Emanuele Dagnino, ADAPT Research Fellow Paolo Tomassetti, ADAPT Senior Research Fellow Clara Tourres, ADAPT Junior Research Fellow

Responsabile scientifico: Michele Tiraboschi, Ordinario di diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia - Working Paper n. 2/2016

Fonte ADAPT

VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Università degli studi di Perugia ha pubblicato una guida dedicata alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.

[Consulta il documento](#)

PRIMA RAGIONA E POI SOLLEVA: COME EVITARE DI SOLLECITARE LA SCHIENA DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Il SUVA ha reso disponibile un filmato e una presentazione dedicati alla movimentazione manuale dei carichi, con lo scopo di sensibilizzare il personale e di mostrare come non sollecitare eccessivamente la schiena durante la movimentazione dei carichi. [Articolo tratto dal sito www.suva.ch]

Il filmato illustra le principali tecniche di sollevamento e trasporto in modo semplice e comprensibile per tutti. Consigliamo ai superiori, maestri di tirocinio, formatori ecc. di mostrarlo nel corso di una formazione interna.

Fonte Necsi

[Guarda il video su YouTube](#)

[Scarica la presentazione PPT con note](#)

LEGISLAZIONE - ACCORDI

DEPENALIZZAZIONE: ESCLUSI I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Ministero del Lavoro con la **Circolare n.6/2016** fornisce alcuni **chiarimenti in materia di depenalizzazione**, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67 recante "deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio", in vigore dal 6 febbraio.

Si chiarisce subito nel testo della Circolare che dalla depenalizzazione sono esclusi i reati contemplati dal D.lgs. n. 81/2008, pertanto, i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.

Ricorda il ministero che in attuazione della Legge Delega ((L. n.67/2014) si dispone la depenalizzazione dei **reati puniti con la sola pena pecuniaria** e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda, apportando importanti modifiche alle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

La depenalizzazione, **in virtù del comma 2** del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l'applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.

Nell'allegato alla Circolare si dettagliano **le fattispecie oggetto di depenalizzazione**: molte riferiscono al D.lgs. **198/2006**, con riferimento alla **discriminazione** nel mondo del lavoro per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione (art. 27) e la retribuzione (art. 28), per l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Fra le altre fattispecie, quelle che attengono al trattamento pensionistico (art. 30). Ma anche **il collocamento della gente di mare** (Art. 5, D.P.R. 231/2006) e l'esercizio non autorizzato dell'attività di **somministrazione di lavoro** (Art. 18,

comma 1, prima parte D.lgs. 276/2003, come modificato dal D.lgs. 251/2004), le ipotesi di **distacco del lavoratore** (Art. 30 comma, D.lgs. 276/2003).

Inoltre, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle **ritenute previdenziali e assistenziali** per gli operatori del settore agricolo e delle ritenute sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata.

Fonte Sicuomnia

Circolare n.6 del 05/02/2016 D.lgs. n. 8/2016 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.n. 28 aprile 2014, n.67 - Circolare6_2016.pdf

LAVORO SICURO REGIONE TOSCANA, NEL 2015 RISCOSSI 4 MILIONI E 900MILA EURO

4 milioni 900mila euro. Questa la cifra riscossa nel 2015 dalle Asl delle Regione Toscana in seguito ai controlli sulla sicurezza sul lavoro eseguiti sulle imprese in gran parte cinesi delle aree di Prato, Empoli, Firenze, Pistoia.

I 4 milioni e 861 mila euro riscossi sono i risultati del progetto Lavoro sicuro avviato dalla Regione dopo l'incendio dello stabilimento Teresa Moda, dove il 1 dicembre 2013 morirono sette operai cinesi.

Seguendo il programma di vigilanza che mira a controllare 7.700 aziende in tre anni a partire da settembre 2014, al 2015 sono state ispezionate 4.415 imprese, numero pari al 57,3% del totale, e ammontano a oltre 6 milioni di euro le sanzioni incassate.

“La crescita delle sanzioni rimosse costituisce un significativo indizio di cambiamento. L'idea è che stiano ulteriormente crescendo le imprese che scelgono, sia pur dopo i controlli, di mettersi in regola. Erano già molte ad aprile del 2015 dopo otto mesi di verifiche, ultimo dato disponibile: l'84,4% in media, un po' di più a Firenze e Pistoia, un po' meno ad Empoli. La certezza si avrà con le statistiche aggiornate, attese prossimamente. Di fatto stanno aumentando anche le imprese a posto al primo controllo, naturalmente solo per i profili di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state il 43,7% negli ultimi mesi del 2015 in tutta l'area metropolitana, ovvero più quattro su dieci. Sono più di quante erano all'inizio, il che è un'altra buona notizia”.

Info: Lavoro sicuro Regione Toscana, dati sanzioni 2015

MINISTERO LAVORO, DATI ISPEZIONI 2015 SICUREZZA, REGOLARITÀ, CAPORALATO

Attività ispettiva 2015. Pubblicato dal Ministero del Lavoro un rapporto sulle ispezioni e le attività di intelligence condotte lo scorso anno su lavoro regolare, caporalato, sicurezza.

Rispetto al 2014 le ispezioni sono state 4mila in più, 145.697 nel 2015, 140.173 nel 2014, ispezioni alle quali si aggiungono 8.613 verifiche in materia di Cassa Integrazione Guadagni. Dalle 145.697 ispezioni, in dettaglio dai 142.618 accertamenti definiti entro il 31 dicembre 2015, sono derivate contestazioni per 85.981 illeciti sostanziali, su lavoro e legislazione sociale e normativa sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tasso di irregolarità rilevato è stato pari al 60% delle pratiche ispettive lavorate, il 7% in più rispetto al 2014. I lavoratori irregolari accertati sono stati 78.298, di questi il 53% in nero.

Per quanto riguarda la lotta al **caporalato**, le ispezioni in agricoltura nel 2015 sono state il 59,4% in più rispetto al 2014, ovvero 8.662 contro le precedenti 5.434. 6.153 i lavoratori irregolari, 3.629 in nero. 713 i fenomeni riconducibili a caporalato e interposizione di manodopera.

SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanta riguarda esclusivamente le irregolarità rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro riscontrabili dal Ministero del Lavoro, sono state rilevate 32.392 violazioni tra prevenzionistiche e tecniche. In particolare 27.253 le prime, +1% rispetto al 2014. Complessivamente il tasso di irregolarità si è attestato al 69%, un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente.

Inail e Inps. 20.835 le aziende ispezionate da Inail “a fronte delle 23.260 del 2014; 18.207 aziende irregolari a fronte delle 20.343 del 2014; 81.499.866 di euro di premi accertati come evasi a fronte di 91.296.473 del 2014”. Inps, 39.548 ispezioni rispetto alle 58.043 del 2014,

31.840 le aziende irregolari, 47.044 del 2014, 1.105.539.357 di euro la somma dei contributi non versati, 1.316.766.000 nel 2014.

Fonte Quotidiano sicurezza

per Info: Ministero Lavoro, dati attività ispettiva 2015

REGIONE TOSCANA, GIUNTA APPROVA PIANO STRATEGICO SICUREZZA LAVORO 2016-2020

Con una nota pubblicata online il 1° marzo 2016 la giunta della Regione Toscana comunica di aver approvato nella giornata di ieri il nuovo piano quinquennale riguardante informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione.

Il piano avrà a disposizione **8 milioni di euro** derivanti dalle sanzioni dalle Asl regionali e il cui utilizzo è stato già suddiviso in questo modo: 2016 Euro 1.858.000; 2017 Euro 1.558.000; 2018 Euro 1.508.000; 2019 Euro 1.508.000; 2020 Euro 1.508.000.

Per quanto riguarda la **vigilanza** le attività dovranno essere incrementate e crescere nel triennio 2016-2018 del 10%. Contemporaneamente saranno previste attività informative e di assistenza per le aziende da realizzare in accordo con le associazioni di categoria. Previste sinergie con parti sociali, Rsl territoriali, Inail e direzioni territoriali del lavoro per *intelligence* ed emersione dei casi irregolari.

Misure per la trasparenza e la corruzione. “Sono definite con chiarezza tutte le misure atte a garantire la massima trasparenza e a prevenire, per quanto possibile, episodi di corruzione. Tra queste, la pubblicizzazione sui siti aziendali delle scelte programmatiche e dei criteri di selezione delle aziende da ispezionare; la rotazione delle coppie di operatori impiegate; la rotazione degli ambiti di intervento”.

Ancora per quanto riguarda le **aziende e la gestione della sicurezza**, previsti interventi per sostenere l’adozione di ulteriori misure preventive che siano anche superiori a quelle minime imposte dalla norma. Si parla di interventi come: “dismissione, o modifica, dei trattori privi di cabina di guida; realizzazione di un sistema dedicato di interventi di primo soccorso nell’ambito delle grandi opere in località difficilmente raggiungibili dal sistema 118; assistenza medica ai lavoratori impegnati nella realizzazione di grandi opere residenti in regioni diverse dalla Toscana, senza che questi debbano rinunciare al medico dal quale sono assistiti nel comune di residenza; adozione di tecnologie per la sicurezza della movimentazione del materiale lapideo; installazione di chiusure laterali dei carrelli elevatori, che garantiscano la trattenuta del conducente all’interno della cabina, evitando lo schiacciamento in caso di ribaltamento”. In autunno 2016 partirà poi una **campagna di comunicazione regionale affiancata da altre cinque** campagne locali che avrà come destinatari i lavoratori di tutti i settori e i datori di lavoro. La **formazione**. “La formazione è uno degli strumenti principali di prevenzione. L’adeguata formazione degli operatori dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro delle Asl è il presupposto fondamentale per garantire la qualità degli interventi effettuati. Ma spesso la formazione punta più all’acquisizione di nozioni e norme che al cambiamento dei comportamenti e all’apprendimento pratico. Si dovrà quindi promuovere una formazione maggiormente pratica, efficace, che utilizzi metodologie interattive, per far crescere la cultura della sicurezza e le competenze professionali di tutti i soggetti che hanno un ruolo nella filiera della prevenzione”. Ribadito il ruolo centrale del Cerimp Centro regionale infortuni e malattie professionali per la raccolta e l’elaborazione dei dati regionali. Nel **2015 in Toscana sono stati 43.355 gli infortuni sul lavoro**, -2,5% rispetto ai 44.481 del 2014. 109 i caso mortali, 33 in più rispetto ai 76 del 2014.

Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: Regione Toscana piano sicurezza lavoro 2016-2020

PIEMONTE, PIANO REGIONALE AMIANTO 2016-2020

Mappatura, bonifica Sin, sviluppo centro sanitario lotta mesotelioma, comunicazione.

Queste alcune delle misure contenute nel **Piano regionale amianto 2016-2020** approvato ieri dal Consiglio della Regione Piemonte. Piano approvato dalla Giunta lo scorso giugno e avallato con voto unanime dalla Commissione ambiente.

Per quanto riguarda la mappatura il piano prevede interventi sia sull’amianto di origine naturale che di origine antropica. Per l’amianto naturale la mappatura sarà locale e regionale

e illustrata con cartine e dati. Attività anche in collaborazione Arpa Piemonte. Previste indicazioni geologiche preventive che anticipino le opere.

Sull'amianto di origine antropica proseguirà la mappatura già coordinata da Arpa Piemonte in collaborazione con Asl, Comuni, soggetti privati. Un database comune dovrà raccogliere tutti i dati rilevati e dovrà essere predisposta dalla Giunta una scheda univoca per le comunicazioni dei proprietari di materiali contenenti amianto.

La bonifica: "I principali obiettivi sono: il completamento della bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica; l'incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, al fine di incidere sui costi da sostenere; la qualificazione dei soggetti abilitati alla redazione dei piani di manutenzione e controllo e della valutazione dello stato di degrado dei manufatti contenenti amianto, mediante uno specifico obbligo formativo; l'impegno per la Regione ad intervenire a livello statale per consentire, come regola, l'utilizzo di risorse per la bonifica dell'amianto in esenzione dal Patto di stabilità per la pubblica amministrazione".

Dovranno concludersi quindi le bonifiche dei **Sin Casale Monferrato**, Amiantifera di Balangero e Corio con la definizione di un piano per il riuso delle aree.

L'**eliminazione dei rifiuti**, vista la carenza di volumetrie sufficienti in regione potrebbe essere affrontata con l'autorizzazione di nuove celle in discariche non specificatamente dedicate allo smaltimento amianto, impianti sotterranei e cave dismesse, a seguito in ogni caso di un futuro approfondimento di Giunta.

Sul piano della comunicazione infine verranno attivate campagne per i cittadini e aperti sportelli comunali, Comuni singoli o associati.

Previsto un aggiornamento per gli operatori Asl al fine di creare figure di tecnici specializzati nella materia.

Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: Piemonte, Piano regionale amianto 2016-2020

CGIL CISL UIL Marche STAZIONE UNICA APPALTANTE, REGIONE: I SINDACATI SOLLECITANO INCONTRO URGENTE," TROPPI RITARDI, SI RISCHIA DI FAR SALTARE TUTTO CON PESANTI RICADUTE SU ECONOMIA LOCALE"

La giunta regionale, con apposita delibera n.1461/2014, ha istituito ed individuato nella Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), il soggetto aggregatore regionale della spesa per l'acquisizione di beni e servizi, in attuazione dell'art. 9 del decreto "Sblocca Italia" (n.66/2014). Le organizzazioni sindacali hanno chiesto, da molti mesi, all'attuale giunta Ceriscioli, un incontro urgente su questo importante e delicato tema, senza ricevere risposta.

Crediamo che i cittadini della nostra regione debbano essere informati sulla grave situazione che si potrebbe determinare nelle Marche per effetto dell'immobilismo della Regione su un tema nevralgico che attiene alla legalità, alla trasparenza, alla qualità del lavoro e alla tutela dell'economia nonché alla necessità di razionalizzare la spesa, in tempi di ristrettezze economiche imposte dai tagli ai trasferimenti. In un quadro di grave restringimento delle risorse pubbliche e di taglio dei servizi, l'assenza di una chiara politica della giunta su questa materia rischia di produrre le conseguenze più negative proprio nella fase finale della catena degli appalti pubblici, con ricadute sulla qualità e la sicurezza del lavoro e sull'impoverimento delle condizioni economiche anche delle imprese marchigiane. Stiamo parlando di una platea di circa 40.000 addetti che, direttamente o indirettamente, sono impiegati negli appalti e subappalti pubblici.

Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, che uscirà a giorni, determinerà l'obbligo di avvalersi di un soggetto aggregatore tra i 35 previsti nello "Sblocca Italia" per l'approvvigionamento di specifiche categorie merceologiche beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro o superiore alla soglia europea. Detto obbligo interesserà, ad esempio, gli enti del servizio sanitario regionale (in una prima fase) e (successivamente) anche tutti gli enti locali.

Al rapido sviluppo di tale processo di ottimizzazione degli acquisti pubblici si contrappone, tra l'altro, il grave ritardo nella organizzazione della SUAM la cui attuale

carenza di organico, rischia di rendere questo innovativo strumento, inadeguato al compito assegnatogli dal nuovo quadro normativo, con la conseguenza che le amministrazioni obbligate saranno costrette a rivolgersi alla CONSIP (soggetto aggregatore nazionale) o a qualche altro soggetto aggregatore regionale più attrezzato. La giunta regionale, negando un confronto su questi temi, si sta assumendo un'enorme responsabilità perché le conseguenze economiche di questo ritardo ricadranno sulla collettività in termini di costi diretti per le pubbliche amministrazioni e indiretti per il rischio concreto di una perdita di opportunità alla partecipazione alle gare per centinaia di aziende marchigiane.

Il tema merita trasparenza e coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio.

SINDACATI: RITIRARE LINEE GUIDA SU PRATICHE RADIOLOGICHE – 05/02/2016

"Ritirare le linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate per sottoporle ad una attenta revisione". A chiederlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, ribadendo il giudizio negativo sul provvedimento.

"A parte il percorso adottato che ha accuratamente evitato un serio confronto, non solo con i professionisti che operano sul campo, ma anche con le altre istituzioni - affermano i sindacati -, le maggiori critiche riguardano i contenuti sostanziali che contrastano, invece di favorire, sia la valorizzazione delle competenze dei professionisti della salute, di cui si parla a profusione negli atti di programmazione sanitaria e di politica economica, sia l'utilizzo della teleradiologia sulla quale sono già stati fatti ingenti investimenti in questi anni e che potrebbe costituire, invece, un valido ausilio sul piano dell'efficacia delle cure e della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario".

Per queste ragioni, Fp Cgil Cisl Fp e Uil Fpl, "cogliendo anche il segnale di forte preoccupazione lanciato dal presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, il quale non solo conferma punto per punto le nostre riserve ma, se possibile, rende ancora più preoccupante il quadro", chiedono "non solo di ritirare il documento per sottoporlo ad una attenta revisione ma, soprattutto, il completamento dei percorsi di implementazione delle competenze in corso".

LA COLONNA VERTEBRALE IN PERICOLO: LE VIBRAZIONI MECCANICHE NEI LUOGHI DI LAVORO

I conducenti e gli operatori di macchinari mobili che lavorano in posizione assisa sono esposti a vibrazioni e urti trasmessi al corpo intero attraverso il sedile e il pavimento.

È stato stimato che una frazione tra il 4 e 7% della forza lavoro in USA, Canada e alcuni Paesi Europei tra cui l'Italia è potenzialmente esposta a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo di elevata intensità.

Studi epidemiologici dimostrano che i conducenti e gli operatori che lavorano in posizione assisa in un macchinario mobile (veicoli e macchinari edili e per la movimentazione merci, trattori agricoli e forestali, autocarri, gru a ponte, ecc.) sono più soggetti a sviluppare mal di schiena (localizzato nella parte bassa della colonna vertebrale) e sciatica prima di altre categorie di lavoratori.

La frequente esposizione a vibrazioni e urti ripetuti a livelli sufficientemente alti per mesi o anni possono provocare lesioni alle vertebre e ai dischi intervertebrali.

Aumentando la durata e i livelli di esposizione, aumenta la probabilità di soffrire di mal di schiena. Una volta che si inizia ad avere mal di schiena, le vibrazioni possono aumentare il dolore.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha elaborato delle Linee Guida per la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni con l'obiettivo di fornire uno schema di riferimento generale che aiuti tutti gli attori in gioco a individuare gli adempimenti attualmente fissati dalla legge relativamente al rischio vibrazioni.

[Consulta il documento](#)

ACCORDO QUADRO TRA INAIL E ANEV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO

E' stato sottoscritto l'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) - approvato con determinazione presidenziale n. 25 del 20/01/2016 - finalizzato a promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori che svolgono la loro attività in un comparto, quello eolico, che è in progressivo sviluppo e che vede la crescita di nuove figure professionali: anche per questo motivo, l'Accordo riveste carattere d'interesse per l'Istituto, da sempre impegnato nella realizzazione di iniziative in materia di prevenzione in attuazione di quanto disposto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con l'obiettivo primario di garantire la tutela globale dei lavoratori, fornendo l'assistenza e la consulenza specialistica che contraddistinguono le competenze istituzionali dell'Inail. Gli ambiti di sviluppo previsti dall'Accordo quadro riguardano l'elaborazione di Linee di Indirizzo per l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro e lo studio e l'approfondimento sulla specificità dei rischi professionali nel parco eolico e dei rischi derivanti dall'utilizzo di macchine eoliche, con l'obiettivo di definire piani operativi e realizzare azioni e prodotti informativi da diffondere anche con l'organizzazione di workshop e seminari tematici ai fini dell'individuazione di misure prevenzionali volte a prevenire e ridurre gli effetti dei rischi stessi. Un ulteriore ambito di sviluppo è rappresentato dallo sviluppo e la sperimentazione di buone pratiche, nonché dallo svolgimento di percorsi formativi da avviare con apposita convenzione attuativa.

Accordo quadro Inail ANEV-

Fonte: *INAIL*

NUOVO ACCORDO PER I RLS DEL SETTORE DEL CREDITO

Il 4 Febbraio si è finalmente conclusa, dopo 19 anni, la trattativa per la revisione dell'accordo di Settore del Credito, sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 marzo 1997.

L'accordo è frutto di una contrattazione lunga e complessa, caratterizzata da alcune novità rilevanti che integrano quanto previsto dagli obblighi dettati dal d.lgs. 81/2008.

I punti principali sono i seguenti.

Nelle Aziende appartenenti a Gruppi Bancari, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non potrà mai essere inferiore a 1 RLS ogni 800 lavoratori del Gruppo.

Nei Gruppi Bancari con oltre 4.000 lavoratori, in presenza della delegazione Sindacale ai sensi dell'art. 22 del Ccnl, le Parti potrà essere istituito il Rappresentante dei Lavoratori di Gruppo.

Inoltre la Parti potranno anche, tramite accordo, individuare una specifico componente nell'ambito dei RLS, a cui affidare specifiche funzioni non lesive delle attribuzioni di legge facenti capo ad ogni singolo RLS.

Ulteriore elemento di novità, introdotto a titolo sperimentale, è l'esclusione dei tempi di viaggio per l'espletamento delle funzioni dei RLS dalle 50 ore di agibilità annuali previste dall'accordo, qualora i luoghi da raggiungere si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del RLS.

È stata prestata anche particolare attenzione al tema della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con l'obiettivo di far acquisire migliori conoscenze in materia di salute e sicurezza e sui rischi specifici del settore, tra i quali le rapine e lo stress lavoro correlato.

Infine si è formalizzata la costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica che, oltre a svolgere le funzioni indicate dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008, si occuperà della ricognizione delle attività dei RLS e che esaminerà, a cadenza semestrale, i dati elaborati da Ossif relativi alle rapine tentate ed effettuate.

Fonte *Punto sicuro*

L'accordo (2.45 MB)

ESPOSIZIONE AMIANTO, RICHIESTA BENEFICI LEGGE STABILITÀ 2016 INPS

L'Inps nel messaggio n. 587 del 10 febbraio ha trattato dei benefici per l'**esposizione all'amianto previsti dalla** Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) art. 1, comma 277: "ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato

la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps".

La norma, in vigore dal 01 gennaio, prevede un termine di decadenza (29 febbraio 2016) per l'inoltro delle richieste di riconoscimento dei benefici che vanno inviate alle strutture dell'Istituto competenti per territorio. Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto ai benefici previsti dall'art.1 della legge, è stato istituito in **WebDom** il prodotto *Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015* che consente la procedura telematica per la presentazione delle domande di pensione sia da parte dei patronati che dei cittadini interessati. Il programma prevede la compilazione dei pannelli dei Dati anagrafici, del Scelta Prodotto, delle Dichiarazioni.

Alla domanda possono essere allegati eventuali documenti di supporto. Nella gestione del WebDom "è ammessa la sola Fase Prima istanza. Eventuali **riesami della richiesta** dovranno essere gestiti tramite inserimento di una nuova domanda in WebDom. Oltre alle istruzioni per la gestione del WebDom, l'Inps ricorda che le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla Legge di stabilità e che nel frattempo e in **attesa delle nuove disposizioni amministrative e tecniche**, dispone alle proprie sedi territoriali di ricevere le domande presentate dagli interessati conservandole in apposita evidenza.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info: messaggio Inps benefici esposizione amianto Legge 208/2015, art.1 comma 277

SICUREZZA NEL LAVORO AUTONOMO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016,

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (DdL)

Il provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

1. La previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità;
2. Nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
3. nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
4. La parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
5. Il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
6. La previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per

anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

7. La previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
8. La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in **materia di lavoro agile**, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

1. Il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
2. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
3. Il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle **norme in materia di salute e sicurezza**. Fonte <http://www.governo.it>

GLI INDENNIZZI PER INCIDENTI STRADALI IN ITINERE, ANCHE SE IN BICICLETTA

I casi in cui l'evento infortunistico si verifichi a seguito dell'uso della bicicletta, nel percorso casa-lavoro, sono sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili dall'Inail. E' quanto è stato stabilito da una recente norma della legge 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.13/2016.

#DIAMOCIUNAMANO: COPERTURA ASSICURATIVA INAIL DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Con la legge di stabilità per il 2016 è stato finanziato anche **per gli anni 2016 e 2017** il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente di attivare la copertura assicurativa Inail delle attività di volontariato prestate dai soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito e di carattere sociale.

Dal 2016 la copertura assicurativa offerta dal Fondo citato, viene estesa anche ai detenuti e agli internati impegnati in attività volontarie e gratuite (ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354) e agli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

#diamociunamano è il «claim» scelto per lanciare un'iniziativa che nasce nel segno di valorizzare il coinvolgimento attivo della persona. Chi beneficia di una misura di sostegno al reddito potrà svolgere un'attività volontaria di utilità sociale in favore della propria comunità di appartenenza, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali. Gli oneri della relativa copertura assicurativa, attivata dall'Inail, saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di

volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi.

Sul portale istituzionale Inail è inserito il contatore che segnala l'importo residuo del Fondo messo a disposizione, consentendone l'aggiornamento costante. La copertura assicurativa è garantita nei limiti della disponibilità finanziaria.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte del volontario.

In presenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l'Inail comunica tramite Pec ai soggetti promotori l'attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell'apposito "contatore". La copertura assicurativa, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini dell'inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l'Inail ne comunica l'attivazione.

Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'Inail.

In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

- a) Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;
- b) Integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
- c) Indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;
- d) Prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;
- e) Altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.

Questi i principali settori di intervento:

- Accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e vulnerabili
- Accompagnamento e assistenza sociale
- Assistenza sanitaria e socio-sanitaria
- Cultura, turismo e ricreazione
- Educazione ed istruzione
- Inclusione sociale e pari opportunità
- Promozione della cittadinanza attiva e partecipata
- Protezione civile
- Protezione dell'ambiente
- Sport
- Sviluppo economico e coesione sociale
- Tutela e protezione dei diritti e contrasto alle discriminazioni
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e cultura

Fonte: Ministero del Lavoro

NORMA UNI EN 1808 – PIATTAFORME SOSPESSE

Publicata in italiano la norma europea **UNI EN 1808:2015** “Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove”.

MEDICO COMPETENTE: INVIO DATI ENTRO IL 31 MARZO

Ricordiamo che il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, **devono essere inviate** esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento (31 marzo di ogni anno). L'INAIL ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all.3 B del D.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

ATTREZZATURE A PRESSIONE: APPROVATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 n. 103, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/68/UE.

La direttiva riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza. Vai al comunicato stampa del consiglio dei ministri

MIN.LAVORO: REDAZIONE DEL POS PER LA MERA FORNITURA DI CALCESTRUZZO

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la **redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili**, quali definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratta di una "mera" fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest'ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere). Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l'analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.



PROGETTO DI MAPPATURA DELL'AMIANTO NELLE SCUOLE

La monografia presenta i risultati di un progetto finanziato dall'Inail e realizzato in collaborazione con il CRA Lazio e l'ISS.

Sono stati contattati i dirigenti di 3.762 edifici scolastici ottenendo informazioni su 1.451 di questi e nel 15%, è stata rilevata la presenza di MCA ancora in uso. I materiali più frequenti sono in matrice compatta quali, cassoni idrici, tubazioni, lastre di coperture e pavimenti vinilici. L'indagine ha permesso di identificare alcune situazioni critiche, nei confronti delle quali sono state attivate azioni di controllo e gestione del rischio per il personale scolastico e per gli stessi studenti.

Fonte: INAIL

[Progetto di mappatura dell'amianto nelle scuole \(.pdf - 3 mb\)](#)

GLI INFORTUNI SUL LAVORO E IL SISTEMA INFOR.MO: ANALISI DELLE CAUSE E INTERVENTI DI PREVENZIONE

L'attuale pubblicazione INAIL presenta gli interventi dell'evento congressuale "Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione", svoltosi il 20 novembre 2013 a Roma **dedicato all'analisi del fenomeno infortunistico**, con particolare riferimento all'approfondimento delle cause degli infortuni mortali e alle misure di prevenzione da attuare nei luoghi di lavoro.

Le relazioni sono suddivise in 2 sessioni, nella prima sono illustrati i dati provenienti dal Sistema Infor.MO (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi) e dagli archivi dei Flussi Informativi INAIL-Regioni aggiornati al 2012, con approfondimenti dedicati all'utilizzo delle banche dati per la programmazione regionale degli interventi sul territorio. Nella seconda sessione sono presentate alcune esperienze europee in diversi ambiti di intervento: le attività dell'Osservatorio Rischi dell'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), le campagne di comunicazione istituzionale realizzate in Spagna e Germania, le Linee guida emanate dall'ILO (International Labour Office) in merito alla prevenzione sul lavoro, la gestione della sicurezza in aziende ad alto rischio (vd. in Appendice la locandina del Convegno).

Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO nasce nel 2002, grazie a un progetto finanziato dal Ministero della Salute, e si sviluppa negli anni attraverso la collaborazione costante tra le Regioni e l'INAIL. I dati del sistema sono costituiti dalle inchieste sugli infortuni condotte dai Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle ASL. Il nuovo modello organizzativo dell'INAIL, nell'ambito delle competenze del settore Ricerca, prevede la valorizzazione di attività quali quelle del Sistema Infor.MO tra i compiti del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, puntando al monitoraggio costante dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali. Questo al fine di poter restituire, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, informazioni utili alla programmazione di attività prevenzionali e alla gestione della valutazione del rischio, rivolte sia alle imprese che agli operatori della prevenzione. L'approccio seguito nel modello Infor.MO per analizzare gli eventi infortunistici presenta tratti innovativi, in particolare perché contempla e riconosce una causalità multifattoriale, nella quale entrano in gioco più fattori legati all'uomo come l'organizzazione del lavoro e la qualità della formazione dei vari profili dei lavoratori. Infine, altra caratteristica del modello Infor.MO, nella capacità di sviluppare il trasferimento di conoscenze in rete, è l'adozione di un modello infortunistico standardizzato quale presupposto per la diffusione di interventi "customizzati" nella valutazione dei rischi all'interno delle aziende, seguendo un percorso metodologico sperimentato anche dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) e che mira a valorizzare le esperienze condotte sul versante dell'assistenza alle imprese.

Fonte necsi.it Scarica la pubblicazione INAIL

ATTI DEL CONVEGNO DI ROMA, DEL 20 NOVEMBRE 2013, SU: INFORTUNI SUL LAVORO ANALISI DELLE CAUSE E INTERVENTI DI PREVENZIONE, GLI INFORTUNI SUL LAVORO E IL SISTEMA INFOR.MO

Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale - Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO

SENTENZE

SICUREZZA LAVORO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DATORIALI

La Corte di **Cassazione** (*sentenza n. 10023 del 10 marzo 2015*) ha affrontato il tema della **responsabilità penale del datore di lavoro** in caso di violazione degli **obblighi** di informazione, formazione e addestramento dei dipendenti, compromettendo la tutela della **sicurezza sul lavoro**.

Obblighi datoriali

I Giudici hanno esaminato una precedente sentenza, datata 23 aprile 2013, che imponeva la condanna del **legale rappresentante** di un'impresa che avrebbe omesso di installare i servizi igienici nel cantiere aperto dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, come invece prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro), come anche di redigere il **piano operativo di sicurezza** e di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l'inapplicabilità della normativa che si assume violata dalla sua impresa, trattandosi di ditta che era stata chiamata unicamente a svolgere lavori di **impiantistica elettrica**.

Prevenzione infortuni

I giudici hanno sostenuto che le norme che si assumono essere state violate non contengono limitazioni da cui si possa desumere che le stesse non siano applicabili nel caso di **cantieri** installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte già ha avuto modo di chiarire che in materia di **prevenzione degli infortuni** ai danni dei lavoratori, la norma (*art. 18, comma primo, lett. I del D.lgs. n. 81/2008*) che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione comporta una **sanzione penale** (*Corte di Cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145*). La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto parzialmente fondato il ricorso.

IL CONSULENTE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SENTENZE DI CASSAZIONE

Le responsabilità penali e civili del consulente esterno per la valutazione dei rischi e per le analisi preliminari ad essa, la delega data al consulente, il ruolo dirigenziale svolto di fatto per ingerenza nell'organizzazione. Di Anna Guardavilla. **Fonte Punto sicuro**

1. Corte di Cassazione Penale - Sez. 4 – Sentenza n. 32748 del 14 agosto 2012 – **Lavorazioni con sforzi ripetuti e omissione dei provvedimenti necessari a tutelare l'integrità fisica della lavoratrice: responsabilità datoriale e responsabilità di un consulente esterno per la VDR**
2. Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009 - La Cassazione ha confermato **la responsabilità di un consulente aziendale incaricato dell'analisi preliminare sullo stato dei macchinari, benché la valutazione dei rischi fosse effettuata dalla azienda committente.**
3. Corte di Cassazione – Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 21585 del 01 giugno 2007 - **Responsabilità del consulente esterno.**

4. Corte di cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 8620 del 27 febbraio 2008 - Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. D’Angelo - Ric. S. M. - **La indelegabilità da parte del datore di lavoro dell’obbligo della valutazione dei rischi con riferimento alle attrezzature di lavoro riguarda la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere invece affidata anche a terzi.**

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: AL DATORE ANCHE LA QUOTA DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro, con l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, rispetto a quelle riconosciute in sede giudiziale, incorre in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze.

Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22379 del 2 novembre 2015.

CASSAZIONE PENALE

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 febbraio 2016, n. 4987 - **Infortunio mortale durante le operazioni di posa di cavi elettrici sulla galleria. Aperture non protette e responsabilità in appalto. Coordinatore per l’esecuzione**

Cassazione Penale, Sez. 6, 08 febbraio 2016, n. 4973 - **UPG tecnico della prevenzione formula un foglio di prescrizioni al Direttore generale per violazioni in materia di sicurezza. Norma estranea all’ambito in questione e obbligo di astensione**

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4519 - **Demolizione di un fabbricato: infortunio mortale di un lavoratore rimasto ucciso sotto le macerie**

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513 - **Rulliera girevole sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza problemi per 10 anni non esime da responsabilità**

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501 - **Mano nell’impastatrice. Dove sono i dispositivi di arresto?**

CASSAZIONE CIVILE

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 febbraio 2016, n. 2326 - **Il debitore-datore di lavoro deve provare che l’impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputabile**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 febbraio 2016, n. 2116 - **Il rifiuto di ferie e lo straordinario non dovuto non costituiscono mobbing. Soprattutto se il lavoro è divenuto "troppo" per l’inadempienza del lavoratore stesso**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209 - **Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non vigili sul loro effettivo uso**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 febbraio 2016, n. 1966 - **Diritto alla reversibilità della rendita. Nesso causale tra decesso e malattia professionale**

Cassazione Civile, Sez. 6, 01 febbraio 2016, n. 1894 - **Danno biologico scaturito da infortunio sul lavoro. Ricorso improcedibile**

T.A.R

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 16 dicembre 2015, n. 1115 - **Mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nell'offerta economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici**

T.A.R. Lazio, Sez. 3bis, 04 agosto 2015, n. 10661 - **Funzioni di Medico competente. Art. 38, comma 2, d.lgs. 81/08**

T.A.R. Lazio, Sez. 3bis, 30 giugno 2015, n. 8765 - **Nozione di organismo paritetico legittimato a svolgere attività formativa**

T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. 2, 28 maggio 2015, n. 948 - **Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività in alternanza scuola-lavoro. Intesa del 5.2.2015**

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5, 11 dicembre 2015, n. 5651 - **Oneri aziendali di sicurezza**

CADUTA DALL'ALTO E MANCANZA DI RETE ANTINCADUTA

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

La Cassazione Penale, Sez. IV, con la **sentenza n. 37598 del 16 settembre 2015**, ha ritenuto l'amministratore della società e il responsabile della sicurezza, responsabili dell'**infortunio** di un lavoratore caduto da un tetto, mentre svolgeva le mansioni che gli avevano assegnato, per l'inosservanza delle norme prevenzionistiche; nello specifico, per non averlo adeguatamente protetto dalla caduta dall'alto con una **rete anti caduta** e per la presenza di un'impalcatura incompleta.

SICUREZZA SUL LAVORO: L'OBBLIGO VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL COLLABORATORE CHE OPERA ALL'INTERNO DELL'IMPRESA

L'obbligo del datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro salubre ed esente da rischi sussiste non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma anche dei collaboratori che per l'esecuzione della prestazione si trovino a prestare l'attività all'interno dell'azienda.

Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza 24538 del 2 dicembre 2015, ribaltando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. n. 9614/2001, n. 8522/2004 n. 7128/2013) secondo cui il predetto obbligo, che trova fondamento nell'art. 2087 c.c., riguarderebbe esclusivamente il rapporto di *lavoro subordinato*, presupponendo l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione.

La pronuncia deriva dalla domanda – rigettata in appello – di un medico specialista ambulatoriale, parasubordinato, con cui il professionista lamentava condotte *mobbizzanti* da parte del datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. secondo cui *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Orbene la Cassazione ha chiarito sul punto che *“è vero che questa Corte ha in più occasioni affermato che l'art. 2087 c.c. riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, presupponendo l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario*

della prestazione Tuttavia, la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell'imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l'esecuzione del contratto debba operare all'interno dell'impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale"

Per i giudici, tale obbligo non è venuto meno per effetto dell'abrogazione, ad opera del D.lgs. n. 82/2015, dell'art. 66, comma 4, del D.lgs. n. 276/2003 che prevedeva che al lavoratore a progetto si applichino le norme sulla **sicurezza e igiene del lavoro** in caso di prestazione svolta all'interno dell'azienda -

Infatti l'art. 2 del D.lgs. n. 82/2015, prevede che per i rapporti stipulati a far data dal 1.1.2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato - compresa la normativa prevenzionistica - anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono "organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso del professionista.

QUESITI

INTERPELLI. PUBBLICATA DAL MINISTERO DEL LAVORO UNA NUOVA SERIE DI INTERPELLI DATATA 12 FEBBRAIO 2016.

- età pensionabile tersicorei e ballerini;
- contratti di prossimità;
- contratti a termine – diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Fonte: Ministero del Lavoro

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Pages/default.aspx>

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: SERVE L'AGGIORNAMENTO PERIODICO?

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

Il personale tecnico incaricato delle verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento secondo quanto previsto dall'allegato I del DM 11 Aprile 2011, oltre che avere i requisiti previsti ed essere stato formato deve essere sottoposto anche ad aggiornamento periodico oppure gli basta effettuare con continuità l'attività?

Risponde l'Ing. Lucio Fattori, RSPP e Consulente.

Il quesito posto è riferito alle verifiche periodiche delle **attrezzature** richieste dall'Art. 71 c. 11 del D.lgs. 81/08 e il cui elenco è contenuto nell'**Allegato VII**. Il decreto attuativo è il Decreto Interministeriale 11/04/2011 "Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.lgs. 81/08".

I testi collegati all'All. VII e al D.I. 11/04/2011, con elenco aggiornato al mese di marzo 2015, sono i seguenti:

- Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.
- Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.
- Circolare del 3 marzo 2015 - Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71,

comma 13, del medesimo decreto legislative.

In nessuno di questi documenti è contenuta una risposta al quesito proposto. In difetto di chiarimenti ministeriali in tal senso, che sarebbero opportuni e auspicabili per chiarire il punto, si può procedere con le seguenti considerazioni.

Il D.I. all'**Art. 1 c. 9** riporta: "9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto".

L'allegato I citato "Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008" riporta i requisiti che i soggetti devono possedere per ottenere l'abilitazione".

In particolare, **il punto 3 dell'allegato** richiede: "3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati".

L'Art. 37 del D.lgs. 81/08, dal titolo "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto ai rischi che possono essere incontrati nello svolgimento del lavoro, oltre che un idoneo addestramento quando necessario. Il personale incaricato si può trovare a lavorare in situazioni in cui sono richiesti una particolare formazione e addestramento, per esempio per il lavoro in quota o l'utilizzo di strumenti o macchinari. L'esigenza che emerge dalla lettura del D.I. non è altro che la ripetizione di **un obbligo di legge già in vigore**, ma il legislatore ha voluto esplicitare che la presenza di questa formazione e il successivo aggiornamento costituiscono un elemento di valutazione per il mantenimento dei requisiti dei soggetti abilitati.

Infatti, è previsto che i soggetti che intendono abilitarsi allo svolgimento delle verifiche presentino una prima domanda per l'abilitazione secondo le procedure indicate nell' All. III del D.I. "Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I" che si compone di diversa documentazione tra cui "documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I" in cui è presente il punto prima citato relativo alla formazione. Inoltre **il punto 2.2.** evidenzia che "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti". Tra la documentazione da presentare per l'ottenimento dell'abilitazione potrebbero essere presenti anche eventuali attestati di formazione e addestramento degli operatori incaricati dello svolgimento delle verifiche.

Una volta ottenuta l'abilitazione questa deve essere rinnovata periodicamente secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'All. III:

"4. Condizioni e validità dell'autorizzazione

4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3. Al momento del rinnovo dell'autorizzazione sarà oggetto di riesame il possesso dei requisiti iniziali, tra cui evidentemente anche la presenza d'idonea formazione e addestramento degli operatori addetti allo svolgimento delle verifiche. Si evidenzia che certi obblighi di formazione (come per esempio la formazione specifica prevista dagli Accordi CSR del 21/12/2011) richiedono un aggiornamento periodico con scadenze prefissate".

In merito alla possibilità che l'attività lavorativa svolta **in maniera continuativa** possa ritenersi sostitutiva della formazione si evidenzia che la giurisprudenza si è nel tempo espressa in tal senso. Si può fare riferimento, tra le altre, alla sentenza della Cassazione Penale, 26 maggio 2014 n. 21242 e alle sentenze in essa richiamate, da cui si evince che la semplice esperienza lavorativa non costituisce un sostituto della formazione e dell'addestramento, ove richiesti. Pertanto **si può concludere** che:

- il D.I. richiede che in sede di prima abilitazione gli addetti alle verifiche risultino adeguatamente formati;

- il D.I. prevede un rinnovo dell'abilitazione, e durante questo rinnovo si prende in esame anche il possesso dei requisiti di formazione degli addetti;
- il D.lgs. 81/08 impone obblighi in merito alla formazione e all'addestramento dei lavoratori di tutte le aziende, soprattutto con riferimento a rischi e attività particolari, e con obblighi in termini di aggiornamento;
- la giurisprudenza ha più volte esplicitato che il semplice svolgimento dell'attività lavorativa non costituisce un titolo sostitutivo della formazione;
- Pertanto, in assenza di chiarimenti ministeriali in tal senso, si ritiene che sia necessario che gli addetti allo svolgimento delle verifiche periodiche frequentino corsi di formazione e di aggiornamento adeguati all'attività da svolgere oltre che ai rischi cui sono esposti durante il lavoro.

PER LE AZIENDE CON MENO DI 10 ADDETTI SI PUÒ ESEGUIRE IL DVR IN ART. 28 E NON APPLICARE L'ART.29 OVVERO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE?

Certamente l'effettuazione della valutazione del rischio con la procedura standardizzata è una possibilità non un obbligo.

UN SOCIO OPERATIVO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ED CON UN SECONDO SOCIO SOLO DI CAPITALE. E' OBBLIGATO A FREQUENTARE I CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO? DEVE FREQUENTARLI ANCHE IL SOCIO DI CAPITALE?

NO – Non sussiste l'obbligo per nessuno dei due (non essendovi in azienda nessun lavoratore oltre il "titolare")

SONO VALIDI GLI ATTESTATI RILASCIATI DA QUALUNQUE SOCIETÀ DI FORMAZIONE?

NO – L'accordo Stato Regioni Rep. 221 del 21/12/2011 e 223 del 21/12/2011 stabilisce che solo taluni soggetti possano rilasciare i Certificati di competenza validi per le figure che operano nel merito della sicurezza sul luogo di lavoro fra i quali gli Enti di Formazione solo se accreditati dalla Regione.

EVENTI

"BASTAMIANTO" - MOSTRA DIDATTICA ITINERANTE

Bastamianto, mostra didattica itinerante ideata nel 1990 dall'igienista del lavoro Stefano Silvestri, ha lo scopo di informare su ciò che è necessario sapere per un corretto approccio al problema dell'amianto. E' stata realizzata da alcuni operatori dell'allora USL 10/D e del Centro Studi e Prevenzione Oncologica della Regione Toscana, con il supporto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e di studenti dell'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" di Firenze. E' stata installata per la prima volta nel 1991 a Firenze, nella Palazzina Reale della Stazione di Santa Maria Novella.

La mostra, da allora presentata anche in diverse altre città italiane, ha dato spunto alla pubblicazione di un volume (Amianto, miracoli virtù vizi. ed. Tosca Firenze, 1992) che, oltre ad rappresentarne il vero e proprio catalogo, riporta testi di approfondimento sulla materia. Tale volume è disponibile in formato elettronico e distribuito gratuitamente su CD.

La mostra si terrà presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" a Civitanova Marche – via Carnia, da martedì 2 febbraio a sabato 13 febbraio 2016.

INFORTUNI SUL LAVORO: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, COMUNICAZIONE" I SEMINARI SNOP DI CONFRONTO OPERATIVO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che bisogna migliorare la conoscenza degli operatori sanitari circa il legame tra salute e lavoro e le opportunità di risolvere i problemi di salute attraverso interventi nei luoghi di lavoro (dal Piano regionale Prevenzione Regione Toscana). SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione, vedi sito www.snop.it) sta organizzando una serie di Seminari di confronto operativo, rivolta in particolare a operatori delle strutture pubbliche di prevenzione. Il primo evento ha avuto come tema le malattie professionali, ed è stato trattato in due edizioni, la prima il 18 settembre 2015 a Milano, la seconda il 30 settembre 2015 a Viterbo. Nel Seminario di Milano del 4 marzo 2016 verrà affrontata la questione degli infortuni sul lavoro partendo dai risultati positivi ottenuti dai Piani Nazionali Edilizia e Agricoltura nella prevenzione degli infortuni, dando risalto all'importanza della programmazione (settori a elevato rischio di infortuni, liste di aziende ricavabili dai Flussi informativi e da altri archivi disponibili, piani mirati). Verrà dato rilievo anche all'importanza dell'analisi della dinamica degli infortuni, fondamentale per rendere omogenea la lettura del fenomeno, ma anche per comunicare in modo efficace le principali cause di infortunio e trovare misure adeguate per prevenire gli incidenti, valorizzando anche quanto pubblicato sui siti web delle ASL, sul sito DORS, sul nuovo sito Banca Dati delle Soluzioni.

Fonte SNOP

SNOP RIMINI 9-10 GIUGNO 2016 – 9°SEMINARIO INTERNAZIONALE

La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico: nuove tecniche di studio delle posture, nuove banche dati clinici e altre news.

BUON LAVORO...! BUONI PROPOSITI, BUONE PRASSI E BUONI RISULTATI: LA BUONA FORTUNA NON C'ENTRA –

Convegno Regionale RIs - Regione Toscana - 11 Febbraio 2016, 8.30 - 17.00 –

Fonte Regione Toscana

AGRICOLTURA SICURA: UN CONVEGNO IL 18 FEBBRAIO

Si è svolto a Treviglio (BG) il 18 febbraio il convegno gratuito "Agricoltura sicura. Utilizzo in sicurezza delle attrezzature manuali nel settore agricolo, forestale e manutenzione del verde. Revisione trattori e abilitazione alla guida." Partecipazione libera previa prenotazione.

Fonte Punto sicuro La brochure

PREVENZIONE, 18 FEBBRAIO CONVEGNO SINDACATI A TORINO

Giovedì 18 febbraio, Torino, convegno "Promuovere la cultura della prevenzione", organizzato da Cgil, Cisl, Uil e Unisind provinciali. Hanno partecipato, il presidente di Libera don Luigi Ciotti, i segretari di Cgil, Cisl e Uil Torino (Enrica Valfré, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese) e il presidente di Unipol Pierluigi Stefanini.

CONVEGNO SULLA SICUREZZA UIL-SGK "LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI"

Il giorno 4 marzo u.s. si è tenuto a Bolzano un importante Convegno su Salute e Sicurezza sul Lavoro dal titolo «La cassetta degli Attrezzi» organizzato dalla UIL-SGK di Bolzano a cui hanno contribuito la Segreteria Confederale Nazionale con la Segretaria Silvana Roseto e Marco Lupi oltre al responsabile Salute e Sicurezza della UIL-SGK Maurizio D'Aurelio e il coordinatore degli RLS UIL Francesco Mongioì. Per la UIL è molto importante fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST gli strumenti adeguati al fine di prevenire quanto possibile gli infortuni e gli incidenti sui luoghi di lavoro. In tale Convegno sono stati affrontati i problemi che si trovano di fronte i RLS in azienda e sono state proposte alcune soluzioni in merito.

Tutti i materiali presentati al Convegno.

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=6380

**ITAL**

<http://www.ital-uil.it/>

INPS: LAVORI USURANTI – ENTRO IL 1° MARZO 2016 LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO

L'Inps ha pubblicato il [messaggio n. 386 del 29 gennaio 2016](#), con il quale fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2016, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2016.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

La domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del [decreto legislativo n. 67 del 2011](#) deve essere presentata entro il 1° marzo del 2016 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

ITAL - UILSERVIZI

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2016 al 31.12.2016					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

LAVORATORI NOTTURNI

1. LAVORATORI A TURNI

A. OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL'ANNO

Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.

B. OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL'ANNO

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2016 al 31.12.2016					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

C) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL'ANNO

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2016 al 31.12.2016					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

2. Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo

Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1. > [Vai al modulo di domanda](#)

AMIANTO: BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI DEL SETTORE

Si ricorda che i lavoratori che operano nel settore di produzione di materiale rotabile, in possesso dei requisiti necessari, possano inviare necessariamente entro il 1° marzo, all'Inail, attraverso i servizi offerti dal Patronato Ital, la domanda per accedere ai benefici previdenziali. La misura è prevista dal comma 277 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2016.

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303

E' LEGITTIMO NON EFFETTUARE PRESTAZIONE IN CASO PERICOLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio 2016 n. 836, ha ribadito che la mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro legittima i lavoratori a **non** eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione.

Il caso in argomento è relativo ad alcuni lavoratori, addetti all'assemblaggio delle portiere delle auto, che, a causa della ripetuta caduta di diverse portiere, si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'azienda automobilistica non avesse adempiuto gli obblighi in materia di sicurezza.

Dopo alcuni interventi, gli operai erano tornati al lavoro, ma l'azienda aveva addebitato loro la retribuzione relativa al fermo di un'ora e quarantacinque minuti, ritenendo il rifiuto della prestazione come sciopero.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta dei lavoratori, la Corte di Appello condannava la società a pagare le somme indebitamente trattenute.

L'azienda ricorreva Cassazione che ha rigettato il ricorso ritenendo *“che il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”*.

La violazione di tale obbligo è legittima così il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, e conserva il diritto alla retribuzione poiché non possono essere imputate condizioni sfavorevoli a causa delle inadempienze del datore di lavoro.

Sull'argomento si veda l'art.19, co.1, lett. e) del D.lgs. n. 81/08 che vieta espressamente al preposto di richiedere al lavoratore di riprendere l'attività in cui ci sia un pericolo grave ed immediato.

BUON LAVORO

A TUTTI GLI RLS/RLST 😊

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute